

## GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE LIVORNO —  
19 FEBBRAIO 2010

G.U.: PASTORELLI  
PARTI: ASSOCIAZIONE GRANDE  
ORIENTE D'ITALIA ED ALTRI  
LUZZI ED ALTRI

**Diritti della personalità**  
• **Dati personali** • **Cronaca**  
**giornalistica** • **Essenzialità**  
**ed originalità**  
**dell'informazione**  
• **Diffusione dati sensibili**  
• **Illiceità** • **Sussiste**

*Deve ritenersi legittima la pubblicazione dei dati sensibili di una persona, sempreché gli stessi siano veri, solo se ciò è essenziale ad informare su fatti di interesse pubblico e se l'informazione, anche dettagliata, sugli stessi, sia indispensabile in ragione della originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione del protagonisti. (Nel caso di specie, in assenza di un fatto nuovo su cui informare i lettori, non è legittima la pubblicazione dei nomi degli appartenenti all'associazione massonica Grande Oriente d'Italia).*

**Diffusione dati sensibili**  
• **Azione inibitoria e diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003**  
• **Legittimazione passiva responsabile civile** • **Non sussiste**

*Dal combinato disposto degli artt. 7 e ss., 145 e ss. e 152 e ss. del D.Lgs. 196/2003 si ricava che la possibilità dell'inte-*

*ressato che si senta lesa nel proprio diritto alla privacy di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati può essere esercitata solo attraverso una richiesta rivolta al titolare o al responsabile dei dati, o attraverso il ricorso in via amministrativa innanzi al garante, ovvero con ricorso al giudice ordinario, tramite una azione rivolta esclusivamente nei confronti di tali soggetti e non anche nei confronti dei responsabili civili dei fatti illeciti compiuti.*

**Diffusione dati sensibili**  
• **Risarcimento del danno**  
• **Legittimazione passiva**  
• **Prova del danno** • **Non sussiste.**

*Rispetto alla domanda di risarcimento del danno, previo accertamento della illiceità del trattamento dei dati, legittimati passivi sono i soggetti che hanno concorso alla pubblicazione degli stessi, stante l'espressa previsione dell'art. 15 D.Lgs. 196/2003. Il diritto al risarcimento del danno è subordinato non solo all'accertamento dell'illegittimo trattamento, richiedendo la norma la prova di un fatto potenzialmente produttivo di danno (l'illecito appunto) ma anche del danno stesso.*

**R**AGIONE IN DIRITTO DELLA DECISIONE. — 1. Ridotto all'essenziale e depurato dalle vene polemiche e dai toni sarcastici usati negli atti, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del dedotto « illecito e/o illegittimo trattamento, rispetto alle disposizioni di legge, dei dati personali e sensibili dei ricorrenti, attuato con il mezzo della stampa, attraverso la pubblicazione reiterata sul quotidiano il Corriere di Livorno

dei loro propri nominativi, con la qualificazione della loro appartenenza alla massoneria e con l'indicazione del loro status lavorativo, e più in particolare della loro professione e/o dell'impiego e/o del commercio ovvero comunque della loro condizione lavorativa e/o di pensionamento nonché della loro data di nascita», avvenuta nei numeri indicati alla pagina 8 del ricorso e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché di disporre il divieto di ulteriore trattamento nonché la cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati (come testualmente, per la parte virgolettata, si legge a pagina 7 del ricorso introduttivo).

I ricorrenti, in sostanza, lamentano che, in spregio delle disposizioni di legge in materia, con più articoli, specificamente indicati in ricorso, i giornalisti convenuti G.N., D.P., G.M. e C.P. abbiano illecitamente rivelato il dato personale sensibile rappresentato dalla loro appartenenza alla massoneria e segnatamente al Grande Oriente d'Italia (d'ora innanzi brevemente G.O.I.), in alcuni articoli pubblicati sul Corriere di Livorno, provvedendo altresì, in alcuni casi, alla pubblicazione della loro data di nascita e/o dello status lavorativo o di pensionamento da ciascuno di loro rivestito, deducendo che non sussistevano, nel caso di specie, le condizioni di fatto e normative che consentissero ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (d'ora innanzi anche CPDP) la pubblicazione di detti dati personali, anche sensibili. In ragione di ciò chiedono, pertanto, che accertato quanto sopra indicato, gli stessi, in solido con il direttore responsabile del giornale «Corriere di Livorno», ove detti articoli sono stati pubblicati, E.L. e con l'editore dello stesso, Adriano Sisto editore, siano condannati a risarcire loro i danni subiti e siti disposto nei loro confronti l'ulteriore divieto di trattamento nonché la trasformazione in forma anonima o la cancellazione di eventuali archivi contenenti tali dati.

Questo e soltanto questo è l'oggetto del presente giudizio che, in ragione di ciò, avendo ad oggetto la dedotta violazione di norme in tema di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, è stato introdotto con ricorso nelle forme di cui all'art. 152 del medesimo decreto legislativo.

2. Ciò detto, per ordine logico debbono essere esaminate le eccezioni proposte dai convenuti.

2.1. Del tutto infondata è la eccezione proposta all'udienza del 13 novembre 2008 secondo la quale la morte di C.A. avrebbe provocato la cessazione della materia del contendere (rispetto a tale ricorrente). La morte di una parte costituita in un processo, quale quello di specie, avente ad oggetto principalmente il risarcimento del danno dovuto alla asserita lesione del diritto alla privacy, può provocare unicamente la interruzione del processo, se dichiarata dal suo difensore ex art. 300 c.p.c. (fatto nel caso di specie non verificatosi). Altrimenti il processo prosegue tra le parti originarie ed è destinato a produrre effetti nei confronti degli eredi del defunto, a non rilevando la natura personalissima del diritto asseritamente leso.

2.2. I convenuti hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande ex adverso proposte asserendo che l'unico legittimato passivo rispetto alle stesse è il titolare del trattamento dei dati personali, o nel caso in cui sia stato nominato, come nel caso di specie, ex art.

29 D.Lgs. 196/2003, il responsabile e non essi convenuti nella veste di giornalisti, direttore responsabile e società editrice.

Tale eccezione è fondata rispetto alla domanda proposta dai ricorrenti *sub b)* delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.

Infatti, sebbene l'art. 152 comma 12 del CPDP preveda che il giudice con sentenza prescrive anche le misure necessarie, tuttavia tale norma deve essere letta alla luce della disciplina complessiva dettata dal CPDP. Dal combinato disposto degli artt. 7 e ss., 145 e ss. e 152 del D.Lgs. 196/2003 si ricava che la possibilità dell'interessato, che si senta leso nel proprio diritto alla privacy, di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali può essere esercitata solo attraverso una richiesta rivolta al titolare o al responsabile dei dati o attraverso il ricorso in via amministrativa innanzi al garante o con il ricorso al giudice ordinario, attraverso una azione rivolta esclusivamente nei confronti di tali soggetti e non di altri. Infatti, i diritti di cui all'art. 7 CPDP, tra cui quello in esame, vengono riconosciuti solo nei confronti del titolare o del responsabile dei dati personali e dunque gli stessi sono esercitabili *ex art. 145* dello stesso innanzi al Garante o *ex art. 152* innanzi al G.O. solo nei confronti di detti soggetti, essendovi una assoluta simmetria tra i rimedi esperibili in via amministrativa e/o paragiudiziale e quelli esperibili in via giurisdizionale (salva la azione di risarcimento del danno, proponibile solo innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria).

Pertanto, nel caso di specie, essendo stata la domanda in esame proposta nei confronti dei giornalisti, che hanno provveduto alla pubblicazione degli articoli asseritamente lesivi del diritto alla privacy degli attori, del direttore responsabile del giornale (deve ritenersi per aver consentito la pubblicazione degli stessi) e dell'editore, quale responsabile civile dei fatti illeciti compiuti dai medesimi, ma non nei confronti del responsabile del trattamento nominato *ex art. 29* CPDP dal titolare, detta domanda non può essere accolta, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, per difetto di legittimazione passiva dei convenuti.

L'eccezione non è invece fondata rispetto alla domanda di risarcimento del danno di cui al capo *c)* delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe (domanda rispetto alla quale costituisce presupposto l'accertamento dell'illegittimo trattamento dei dati, richiesto *sub a)* delle conclusioni di parte attrice) per quanto si rinvia *infra* al punto 2.4.

Fondata, parimenti, è, rispetto alla domanda di risarcimento del danno (per la quale soltanto, come detto, sussiste la legittimazione passiva dei convenuti), la eccezione di difetto di legittimazione attiva del G.O.I. Infatti, avendo ad oggetto l'unica domanda rispetto alla quale i convenuti sono passivamente legittimati, l'accertamento della illiceità della pubblicazione dei dati personali dei 104 ricorrenti indicati *sub 1-104* nell'epigrafe del ricorso e delle conseguenze dannose da essi asseritamente subite in conseguenza del comportamento dei giornalisti sopra indicati, ne consegue che gli unici attivamente legittimati a chiedere il suddetto risarcimento danni, in conseguenza di detto comportamento, previo accertamento della sua illegittimità, sono i suddetti ricorrenti e non anche il G.O.I. Né la legittimazione di quest'ultimo a proporre le domande in esame può ritenersi sussistere per essere la suddetta associazione non riconosciuta soggetto « interessato » *ex art. 4 lett. i)* D.Lgs. 196/2003, quale titolare del trattamento dei dati personali oggetto della pubblicazione, poiché ciò non lo legittima, *ex art. 81 c.p.c.*, a far valere, in assenza di espressa deroga al

principio codificato dalla disposizione testé citata, il diritto al risarcimento del danno, previo accertamento della illegittimità del trattamento, asseritamente subito dai ricorrenti nominativamente individuati ai n. 1-103 della epigrafe del ricorso (pacificamente associati al G.O.I.).

2.4. Infondata è invece, come accennato, rispetto alla domanda di risarcimento del danno (ed alla presupposta domanda di accertamento dell'illecito trattamento dei dati personali dei ricorrenti) la eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti evocati in giudizio, in ragione del fatto che unico soggetto passivo rispetto a tale domanda sarebbe il « responsabile del trattamento dei dati » che nel caso di specie era E.L. nominato dal titolare del trattamento, come previsto dall'art. 29 D.Lgs. 196/2003, come sostenuto dai convenuti.

Infatti rispetto alla domanda il risarcimento del danno, previo accertamento della illiceità del trattamento, sicuramente legittimati passivi sono i soggetti che hanno concorso alla pubblicazione dei nomi dei ricorrenti, poiché l'art. 15 di tale decreto prevede che « chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. » e poiché ai sensi dell'art. 4 comma 1° lett. A D.Lgs. 196/2003 il trattamento consiste, tra l'altro, in qualunque operazione concernente la comunicazione e diffusione di dati personali. Ne consegue che legittimato passivo rispetto a tale azione di risarcimento del danno è il soggetto che ha provveduto o a concorso alla pubblicazione dei dati personali dei ricorrenti e dunque sicuramente i convenuti.

Né ad affermare il contrario può portare il fatto che l'art. 152 CPDP abbia previsto, evidentemente per ragioni di semplificazione, la competenza esclusiva del tribunale ove risiede il titolare del trattamento per ogni controversia riguardante l'applicazione di tale codice.

Infatti tale norma in materia di competenza non può portare ad affermare che l'unico legittimato passivo rispetto alle azioni di risarcimento è il titolare del trattamento (od il responsabile dallo stesso nominato). Tale esegesi contrasta con l'art. 15 dello stesso, che ha previsto che chiunque (e non solo dunque il titolare o il responsabile) cagiona danno nel trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno. Ovviamente poi la azione proposta per sentir accertare la sussistenza di tale diritto, anche nei confronti di un soggetto diverso dal titolare o dal responsabile del trattamento, non può che essere proposta nelle forme di cui all'art. 152 CPDP al giudice ordinario territorialmente competente, secondo il criterio indicato dal comma 2°, poiché il comma 1° dello stesso prevede che tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del CPDP sono attribuite al giudice ordinario.

2.5. Infine deve essere esaminata la eccezione di difetto di legittimazione passiva, totale o parziale, proposta dai convenuti G.M., D.P. e C.P. rispetto alla azione di risarcimento danni in esame (ed alla presupposta domanda di accertamento dell'illecito trattamento dei dati personali dei ricorrenti).

Gli stessi hanno sostenuto il loro difetto di legittimazione passiva o per non aver sottoscritto alcuno degli articoli nei quali sono pubblicati i dati personali dei ricorrenti o per avere sottoscritto articoli nei quali era indicato solo il nome di alcuni di loro.

Tale eccezione va in primo luogo qualificata come eccezione di difetto di legittimazione passiva e non come eccezione di merito, in quanto i ricorrenti, pur citando singolarmente gli articoli a firma di tali giornalisti (nei quali è citato solo alcuno dei ricorrenti), poi propongono, tutti indistintamente, azione nei loro confronti.

Pertanto è già sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti che difetta in tutto o in parte la *legitimatio ad causam* dei suddetti soggetti evocati in giudizio.

L'unico articolo tra quelli per cui è causa prodotti in giudizio, a firma G.M. (G.M.), che riporta il nome di alcuno dei ricorrenti, è quello del 15 giugno 2008, pubblicato sul n. 162 del Corriere di Livorno. In esso però, sono citati unicamente i ricorrenti M.B., S.L., G.C., C.C., G.B., F.A. e M.B., così che non è dato capire di che cosa abbiano a lamentarsi nei suoi confronti gli altri ricorrenti e perché costui dovrebbe essere condannato, in solido con gli altri convenuti, a risarcire loro i danni da essi asseritamente subiti.

L'unico articolo tra quelli per cui è causa prodotti in giudizio a firma P.D. (d.p.), che riporta il nome di alcuni dei ricorrenti, è quello del 16 aprile 2008 pubblicato sul n. 105 del Corriere di Livorno. In esso però sono citati unicamente i ricorrenti M.B., G.C., S.L., G.M. ed E.N., così che non è dato capire di che cosa abbiano a lamentarsi nei suoi confronti gli altri ricorrenti e perché costui dovrebbe essere condannato, in solido con gli altri convenuti, a risarcire loro i danni da essi asseritamente subiti.

Nessuno degli articoli oggetto del giudizio in cui sono pubblicati i nomi dei ricorrenti o di alcuno di essi è a firma C.P. Pertanto non è dato capire di che cosa gli stessi abbiano a lamentarsi nei suoi confronti i ricorrenti.

Da quanto sopra detto consegue la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dai ricorrenti per i fatti per cui è causa di C.P. e la parziale fondatezza della eccezione proposta da G.M. e D.P.

3. Passando al merito occorre rilevare che nel caso di specie vengono in gioco due contrapposti diritti, entrambi tutelati a livello costituzionale: il diritto alla riservatezza, che tutela l'esigenza della persona a che fatti della sua vita privata non siano pubblicamente divulgati, che attenendo ad un valore essenziale della persona umana assurge al rango di diritto inviolabile dell'uomo proclamato dall'art. 2 Cost. ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero, all'informazione, tutelato dall'art. 21 Cost.

Ora, poiché entrambi tali diritti sono diritti costituzionalmente tutelati, occorre individuare i limiti nei quali è consentita la compressione del diritto alla riservatezza, quale conseguenza del legittimo esercizio del diritto all'informazione, è infatti di palmare evidenza che il giornalista, nel compiere la sua attività di informare la collettività circa fatti di rilevanza sociale, attività fondamentale in ogni sistema democratico, possa (o talvolta sia costretto a) ledere il diritto alla privacy di singoli, rivelando dati personali degli stessi, come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs. 196/2003 (quali ad esempio, come nel caso di specie il nome, la professione o la data di nascita dei ricorrenti) anche sensibili, come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. d) D.Lgs. 196/2003, (quali, nel caso di specie, l'appartenenza dei ricorrenti indicati in epigrafe sub 1-103 alla associazione massonica G.O.I., poiché dato personale idoneo a rivelare l'adesione ad associazioni massoniche assimilabili ad associa-

zioni di carattere filosofico-politico — cfr. Trib. Napoli 28 ottobre 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 261 e ss.).

Ovviamente, il contemperamento di tali due contrapposti interessi non può essere fatto, nel caso concreto, in ragione della sensibilità e delle convinzioni di ciascuno, ma deve essere fatto sulla base della normativa vigente.

Tale contemperamento deve essere fatto alla luce del combinato disposto degli artt. 12 comma 3°, 136, 137 comma 3° e 139 D.Lgs. 196/2003 e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività di giornalista di cui all'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali (codice di deontologia cui deve riconoscersi il valore di fonte normativa - cfr. da ultimo Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2008 n. 16145).

Ne consegue che, non essendo richiesto né il consenso dell'interessato di cui all'art. 23 CPDP, né l'autorizzazione del garante di cui all'art. 26 CPDP per il trattamento di dati personali sensibili nell'esercizio di attività giornalistica, è legittima la pubblicazione di dati personali anche sensibili dei singoli purché vengano rispettati i principi stabiliti dal suddetto codice deontologico (cfr. circa la esigenza di rispettare ai fini della liceità del trattamento, i principi stabiliti dal codice deontologico riguardante l'attività giornalistica Cass. 10690/2008) e purché ovviamente gli stessi siano rispondenti al vero.

Quindi deve ritenersi legittimo pubblicare dati sensibili di una persona, sempreché gli stessi siano veri, solo se ciò è essenziale ad informare su fatti di interesse pubblico e se l'informazione, anche dettagliata, sugli stessi sia indispensabile in ragione della originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Alta luce di quanto sopra indicato bisogna domandarsi se, nel caso di specie, i giornalisti del Corriere di Livorno convenuti, con le precisazioni sopra fatte, nel pubblicare nei vari articoli che si sono succeduti dal 3 aprile 2008 al 15 giugno 2008 i nomi dei ricorrenti (fatta eccezione per G.B. nato il 16 novembre 1953 di cui si dirà *infra sub 5*), con la indicazione della loro appartenenza al G.O.I. stessero garantendo il diritto alla informazione su fatti di interesse pubblico e se quella informazione fosse indispensabile in ragione della originalità del fatto e della relativa descrizione, dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Ritiene il giudicante che a tale quesito si debba dare risposta negativa. Solo infatti, come detto, in presenza di un fatto nuovo, originale, il giornalista può, se ciò è indispensabile in ragione alla originalità del fatto, legittimamente pubblicare dati sensibili dei singoli. Nel caso di specie, in assenza di un fatto nuovo su cui informare i lettori, il Corriere di Livorno non poteva legittimamente pubblicare i nomi degli odierni ricorrenti quali associati del G.O.I. Né la novità della notizia può essere individuata nella decisione, in sé certamente legittima, del Corriere di Livorno di fare una inchiesta sulla massoneria, in assenza di un fatto nuovo su cui informare la collettività.

L'unica notizia attinente ad un fatto originale è quella rappresentata dalla circostanza non controversa, del quale peraltro il Corriere di Livorno ha riferito solo dopo la pubblicazione integrale dei nomi degli iscritti alle logge labroniche del G.O.I., per la prima volta il 22 maggio

2008, del sequestro disposto dalla magistratura delle liste degli appartenenti al G.O.I. nell'ambito della inchiesta sulla Porto Livorno 2000, in ragione del coinvolgimento di alcune persone iscritte o già iscritte (in sonno) al G.●.I.

Tuttavia, neppure tale notizia poteva legittimare la pubblicazione integrale dell'elenco degli appartenenti al G.O.I. di Livorno, poiché tale circostanza non era indispensabile in relazione alla suddetta notizia, non essendo affatto indispensabile alla informazione indicare anche i nomi di soggetti in alcun modo implicati in detta inchiesta giudiziaria, fatto di cui del resto dava atto lo stesso Corriere di Livorno nell'articolo pubblicato il 2 giugno 2008 a firma G.M.

Né può ritenersi che la loro pubblicazione sia legittima per non essere i nomi degli appartenenti al G.O.I. segreto, come invece sembra sostenere la difesa dei resistenti. Infatti i dati personali sensibili non sono pubblicabili per il solo fatto di non essere segreti, ma solo in presenza, in relazione alla fattispecie che qui viene in rilievo, delle condizioni sopra ricordate. Anzi, se davvero le liste fossero state segrete e se dunque la associazione fosse da considerarsi segreta alla luce della definizione normativa data dalla legge 17/1982, allora sicuramente la pubblicazione dei nomi degli appartenenti alla stessa sarebbe legittima, in quanto diretta alla denuncia di un fatto costituente reato. Invece, in presenza di una associazione massonica non segreta e dunque legittima ai sensi dell'art. 18 Cost., la pubblicazione dei nomi degli appartenenti alla stessa, in quanto diretto alla propalazione di dato personali sensibili, è legittimo unicamente in presenza delle condizioni normative sopra ricordate.

Pertanto, alla luce degli stringenti parametri normativi sopra indicati, non si può che affermare che la pubblicazione dell'elenco dei nomi degli appartenenti al G.O.I. da parte del Corriere di Livorno negli articoli per cui è causa non è stata legittima.

4. Infine i ricorrenti hanno chiesto che venga riconosciuto loro a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 25.000,00 ciascuno. Tale domanda non può essere accolta.

L'art. 15 del codice in materia di protezione dei dati personali obbliga chiunque cagiona ad altri danno in conseguenza del trattamento di dati personali a risarcire il danno. Per riconoscere il diritto al risarcimento del danno non è dunque sufficiente l'accertamento dell'illegittimo trattamento dello stesso, l'accertamento cioè della mera integrazione dell'illecito, richiedendo la norma la prova non solo di un fatto potenzialmente produttivo di danno (l'illecito appunto) ma anche del danno. È necessario dunque che l'attore provi di avere subito un danno (cfr. Cass. 4366/03). Tuttavia nel caso di specie occorre rilevare che i ricorrenti non hanno provato di aver subito alcun danno non patrimoniale (l'unico oggetto di domanda) in conseguenza della pubblicazione del loro nome, data di nascita ed della loro appartenenza al G.O.I., neppure attraverso elementi presuntivi, come era loro onere fare, dovendo in ogni caso il danno non patrimoniale essere provato da chi asserisce di averlo subito (cfr. solo da ultimo Cass., S.U. 26972/2008 e le sentenze gemelle dell'11 novembre 2008) limitandosi ad asserire, peraltro in modo del tutto generico, di avere subito un danno non patrimoniale in conseguenza della pubblicazione di tali loro dati personali. Ne consegue dunque che deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorretti.

5. Tale sorte deve seguire anche la domanda proposta da G.B. nato a Livorno il 16 novembre 1953.

Lamenta G.B., nato a Livorno il 16 novembre 1953, che avendo in data 4 aprile 2008 il Corriere di Livorno pubblicato il suo nome accanto alla qualifica di impiegato quale associato del G.O.I. tutti avevano creduto che egli fosse, contrariamente al vero, aderente alla massoneria e conseguentemente ha chiesto che gli venga risarcito il danno stimato in Euro 25.000,00.

Tale domanda non può essere accolta, non solo in assenza di una qualunque prova dei danni da lui patiti e del fatto che egli sia stato ritenuto da qualcuno associato del G.O.I., ma anche perché la pubblicazione della circostanza che G.B. fosse associato del G.O.I. (fatto rispondente a verità, essendo pacificamente membro dello stesso G.B., nato il 27 luglio 1958) non può costituire atto illecito nei confronti di G.B. '53.

Occorre rilevare infatti che da una parte che il G.B. cui si riferiva il suddetto articolo è il ricorrente G.B., nato il 27 luglio 1958 pacificamente associato al G.O.I., e dall'altra che il giorno 9 aprile 2008 il Corriere di Livorno provvede a pubblicare la rettifica (recte il chiarimento) inviata dall'avv. L. per conto di G.B. nato il 16 novembre 1953, nella quale si chiariva che costui non era iscritto alla massoneria, così fugando ogni dubbio, se mai ve ne fossero stati, circa la sua appartenenza al G.O.I. per esservi iscritto, come detto, pacificamente B.G. nato il 25 luglio 1958.

6. In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte dai ricorrenti e della conseguente soccombenza reciproca delle parti contrapposte, unitariamente considerate come difese dai medesimi difensori, nonché della peculiarità e novità della specifica questione trattata (legittimità o meno della pubblicazione di liste di appartenenti a logge massoniche) ed opinabilità delle soluzioni fornite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M. — Definitivamente provvedendo sulle domande proposte dai ricorrenti, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti rispetto alle domande proposte dai ricorrenti sub b) delle conclusioni indicate in ricorso, domande che pertanto rigetta;

b) dichiara il difetto di legittimazione attiva del Grande Oriente d'Italia a proporre le domande di cui ai punti a) e c) delle conclusioni indicate in ricorso e pertanto rigetta le suddette domande dal medesimo proposte;

c) dichiara il difetto di legittimazione passiva di C.P., rispetto alle domande sub a) e c) delle conclusioni indicate in ricorso proposte dai ricorrenti sopra indicati sub 1-104 e pertanto rigetta le suddette domande contro di lui proposte da costoro;

d) dichiara il difetto di legittimazione passiva di G.M. rispetto alle domande sub a) e c) delle conclusioni indicate in ricorso contro di lui proposte dai ricorrenti sopra indicati sub 1-104 diversi da M.B., S.L., G.C., C.C., G.B., F.A. e M.B. e pertanto rigetta le suddette domande contro di lui proposte dai ricorrenti diversi da quelli indicati;

e) dichiara il difetto di legittimazione passiva di P.D. rispetto, alle domande sub a) e c) delle conclusioni indicate in ricorso contro di lui proposte dai ricorrenti sopra indicati sub 1-104 diversi da M.B., G.C., S.L.,



G.M. ed E.N. e pertanto rigetta le suddette domande contro di lui proposte dai ricorrenti diversi da quelli indicati;

f) dichiara che i giornalisti G.N., D.P. e G.M. (gli ultimi due nei limiti di cui ai due capi che precedono), nel pubblicare sul giornale « Corriere di Livorno », diretto da E.L. ed edito dalla A.S.E., società cooperativa, negli articoli indicati in ricorso, i dati personali dei ricorrenti (*omissis*) con la indicazione della loro appartenenza alla associazione massonica Grande Oriente d'Italia hanno compiuto un trattamento illecito degli stessi;

rigetta nel resto, le domande di risarcimento danni proposte dai suddetti ricorrenti;

rigetta le domande proposte sub a) e c) del ricorso introduttivo del giudizio da G.B. nato a Livorno il 16 novembre 1953 nei confronti di N.G., A.S.E., e la cooperativa ad E.L.;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

**L'INTERESSE PUBBLICO  
ALLA CONOSCENZA DEI  
DATI DEI MASSONI:  
RISERVATEZZA E DIRITTO  
ALL'INFORMAZIONE**

**L**a vicenda in sé, nei suoi aspetti meramente fattuali, è piuttosto semplice: il Corriere di Livorno dedica alcuni articoli al tema della massoneria, scegliendo di pubblicare i nomi degli adepti alla loggia massonica Grande Oriente d'Italia, insieme ad altri dati anagrafici e all'indicazione della professione o dello stato di pensionamento degli associati. I singoli

iscritti, e la loggia in qualità di associazione, dichiarandosi lesi da tale pubblicazione in violazione dei dati personali, convengono in giudizio gli autori degli articoli, il direttore responsabile e la società editrice, con l'intento di ottenere il risarcimento dei danni e un provvedimento inibitorio, finalizzato a scongiurare l'ulteriore trattamento dei dati.

Tra gli esigui precedenti in tema di pubblicazione dei dati personali degli associati ad una loggia massonica, vi è un caso deciso di recente dal Tribunale di Napoli, la cui vicenda è peraltro sovrapponibile<sup>1</sup>. Sinora, tuttavia, le questioni degli affiliati alla massoneria hanno generalmente interessato le Corti soprattutto per il problema della incompatibilità tra affiliazione alla massoneria e appartenenza all'ordine giudiziario<sup>2</sup>. Il ge-

<sup>1</sup> Trib. Napoli Ord., 28 ottobre 2008, in *Corriere merito*, 2009, 1, 3. L'associazione massonica Gran Loggia d'Italia lamenta la violazione e la diffusione a mezzo stampa dei dati personali degli iscritti, citando in giudizio il direttore di un periodico responsabile della pubblicazione.

<sup>2</sup> Si veda la recente sentenza Cons. Stato Sez. IV, 16 luglio 2010, n. 4597, in *Giornale dir. amm.*, 2010, 10, 1053. La sentenza è preceduta dalla decisione del Tar Lazio che aveva accolto il ricorso proposto da un magistrato avverso la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura

che lo dichiarava inidoneo all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di Cassazione per ritardi nel deposito delle sentenze e per via della sua appartenenza alla massoneria ufficiale. Il Consiglio di Stato richiama l'orientamento del Consiglio Superiore della Magistratura che, con delibera 22 marzo 1990, ha espressamente ritenuto che l'appartenenza alla massoneria sia in contrasto con lo *status* e i doveri di giudice. Tuttavia, aggiunge che tale valutazione non è stata condivisa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha ritenuto che la delibera non fosse sufficientemente

nerale tema dell'appartenenza ad una associazione massonica diviene ora occasione per l'esame di differenti questioni di diritto, peraltro frequentemente sottoposte all'attenzione delle Corti. Esse attengono al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività giornalistiche, e dunque, coinvolgono l'annosa e più volte dibattuta problematica del conflitto tra il diritto all'informazione e la riservatezza.

L'esame della pronuncia non può prescindere dalla breve indicazione dell'analisi condotta dal giudice per la valutazione della sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti, in tema di tutela inibitoria e responsabilità per la violazione dei dati personali, anche in riferimento al procedimento intrapreso nelle maglie dell'art. 152 D.Lgs. 196/2003.

# 1. L'AZIONE INIBITORIA E LA (MANCATA) LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI RESPONSABILI CIVILI.

L'associazione Grande Oriente d'Italia e gli affiliati lesi dalla pubblicazione lamentano la violazione dei dati personali e la violazione del dato sensibile inerente alla condizione di appartenenza alla massoneria, e pertanto associano alla richiesta risarcitoria l'istanza di carattere inibitorio rivolta a scongiurare l'ulteriore pubblicazione dei dati.

L'eccezione dei convenuti: giornalisti, direttore ed editore, si incentra sulla questione per cui il legittimato passivo in tema di tutela inibitoria sarebbe il responsabile del trattamento dei dati, ex art. 29 D.Lgs. 196/2003.

Sostiene il Giudice livornese, investito della controversia, che, alla luce del combinato disposto degli artt. 7 e ss., 145 e ss. e 152 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato che si senta leso nel proprio diritto alla privacy può ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali solo attraverso una richiesta rivolta al titolare o al responsabile dei dati, servendosi del ricorso in via amministrativa innanzi al Garante ovvero del tradizionale ricorso al giudice ordinario. L'azione deve, però, essere proposta esclusivamente nei confronti del titolare e del responsabile dei dati, poiché i diritti di cui all'art. 7 codice privacy sono riconosciuti solo se promossi nei confronti di tali soggetti.

chiara e tale da permettere al magistrato di comprendere come l'adesione ad una loggia massonica possa condurre ad una sanzione disciplinare (sent. 2 agosto 2001, in *Cass. pen.*, 2002, 2 819 ss. con nota di T. MASSA, *Appartenenza all'ordine giudiziario e affiliazione alla massoneria: una questione aperta*). Con sentenza del 6 ottobre 2003, n. 5881, in *Giornale dir. amm.*, 2004, 3, 289, nota di B.G. MATTARELLA, il Consiglio di Stato aveva però ritenuto legittima una previsione statutaria regionale che, ai fini del conferimento di un incarico pubblico, imponeva al beneficiario dello stesso incarico la pena della decadenza nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di comunicare alla Pubblica Amministrazione l'eventuale appartenenza ad una loggia

massonica. La scelta era motivata dalla considerazione che il soggetto che aspira al conferimento di un incarico pubblico è portatore (e di ciò deve essere consapevole) di un obbligo di trasparenza nei confronti della collettività che implica la possibilità di conoscenza, da parte dei cittadini, di profili della propria personalità e delle proprie opinioni e attitudini. Il Consiglio di Stato affermava poi in maniera del tutto esplicita la soccombenza del diritto alla riservatezza a fronte del principio di buon andamento dell'amministrazione. Si veda Corte europea diritti dell'uomo, 17 febbraio 2004, in *Giur. it.*, 2005, 2, con nota di L. GENINATTI SATÈ, il quale analizza la questione dell'affiliazione dei magistrati alla massoneria.

Di conseguenza, la domanda proposta nei riguardi dei giornalisti autori degli articoli ritenuti lesivi, del direttore responsabile del giornale che deve presumersi aver consentito alla pubblicazione degli stessi e dell'editore, sia pure responsabili civili, non può essere accolta per difetto di legittimazione passiva dei convenuti.

Una questione di legittimazione — attiva però — determina il rigetto della richiesta inibitoria anche nel giudizio che ha visto coinvolta l'associazione massonica Gran Loggia d'Italia ed un altro periodico, controversia decisa con ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli nel 2008<sup>3</sup>. Il Giudice nega la legittimazione attiva dell'associazione massonica ricorrente, motivando che solo nell'ipotesi in cui l'associazione stessa si fosse determinata all'esercizio dell'azione inibitoria quale titolare del trattamento dei dati dei propri associati, allegando con chiarezza i nomi degli stessi, la sua richiesta avrebbe meritato accoglimento. La mancanza di tale indicazione, secondo il giudice partenopeo, espone la richiesta alla obiezione, sollevata dai resistenti, secondo cui qualunque sedicente associazione o loggia potrebbe agire a tutela degli oltre 20.000 soggetti elencati dal giornale.

Al contrario, nella sentenza livornese<sup>4</sup>, il presupposto della legittimazione attiva è integrato dalla presenza, in qualità di ricorrenti, non solo della loggia ma di tutti gli associati lesi; la relativa richiesta inibitoria è, tuttavia, naufragata sullo scoglio della mancata legittimazione passiva dei responsabili civili.

L'interpretazione fornita dal giudice livornese per cui l'azione inibitoria vede l'unico legittimato passivo nel responsabile del trattamento di cui all'art. 29 cod. privacy, sembra riduttiva e incoerente sia con una interpretazione sistematica del codice privacy, sia con la generale disciplina dei

<sup>3</sup> Trib. Napoli ord. 28 ottobre 2008, cit. Il Giudice con ordinanza rigetta, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso con cui l'associazione massonica Gran Loggia d'Italia chiede di inibire in via d'urgenza l'ulteriore pubblicazione in un periodico degli elenchi dei nominativi degli iscritti alla loggia. Il giudice, pur non dubitando della possibilità di enti o associazioni di tutelare il proprio nome, la propria reputazione o la propria immagine e persino la propria riservatezza conclude che quello alla privacy è un diritto personale del soggetto cui inerisce (art. 1 D.Lgs. 196/2003) insuscettibile di essere esercitato da altri. Pertanto « la propalazione della notizia relativa all'adesione ad un'associazione è coperta da riservatezza nell'interesse dell'aderente, non certo dell'associazione stessa.

<sup>4</sup> L'unica domanda rispetto alla quale i convenuti sono ritenuti dal giudice passivamente legittimati è la domanda risarcitoria, volta a ristorare gli attori dalle conseguenze dannose della pubblicazione illecita dei dati personali. La legittimazione attiva è tuttavia riconosciuta ai singoli associati ma negata all'associazione Gran-

d'Oriente d'Italia, non potendosi ritenere la loggia soggetto interessato ex art. 4 lett. i) D.Lgs. 196/2003 quale titolare del trattamento. Si veda un'altra questione di legittimazione inerente alla sussistenza, in capo al legale rappresentante dell'associazione Grande Oriente d'Italia, dell'interesse ad agire in giudizio per tutelare gli iscritti come categoria lesa e non vedere pregiudicata la capacità espansiva dell'associazione, a fronte di discriminazioni che possono colpire i propri, attuali e potenziali, aderenti e iscritti: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 20 agosto 2002 n. 537, in *Foro it. Rep.*, 2002, voce *Giustizia amministrativa*, n. 715. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati da un assessorato regionale, nelle parti in cui prevedevano che i funzionari che intendevano essere nominati commissari *ad acta* presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dovevano presentare apposita istanza, con allegata dichiarazione attestante, tra l'altro, di non essere appartenente alla massoneria, ovvero indicare l'obbedienza e la loggia di appartenenza.

diritti della personalità. Innanzitutto, la scelta del giudice sembra vanificare gli scopi del legislatore, il quale, nel predisporre gli strumenti di cui agli artt. 7 ed 8 cod. privacy ha inteso attribuire alla riservatezza ed ai dati personali un margine di tutela maggiore<sup>5</sup>, tramite l'introduzione di una disciplina *ad hoc*.

In altre parole, gli strumenti forniti dagli artt. 7 e 8 del codice privacy debbono essere considerati aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali, nel senso che sono volti ad agevolare la tutela dei dati, rendendola celere, e privandola, almeno negli aspetti iniziali, della formalità e delle lungaggini tipiche di un giudizio, ferma restando la persistenza della tutela tradizionale rivolta al giudice ordinario, con i relativi poteri. Gli artt. 7 e ss. non prendono in considerazione esclusivamente l'ipotesi già « patologica » in cui l'uso dei dati possa già dirsi lesivo, poiché assegnano i relativi diritti anche a colui che semplicemente non ha più interesse alla diffusione dei propri dati, ovvero nutre solo il sospetto che questi non siano adeguatamente tutelati<sup>6</sup>. Gli strumenti della cancellazione e della rettifica rispondono ad una esigenza di tutela che si pone generalmente in un momento antecedente rispetto a quello in cui si richiede una tutela inibitoria, ed eventualmente risarcitoria, all'autorità giudiziaria, ovvero al garante.

Proprio l'alternatività della scelta dell'organo giudicante, di cui all'art. 145 D.Lgs. 196/2003 è, poi, ulteriore indicazione della rafforzata protezione che si è intesa assegnare ai dati personali. Di conseguenza, l'interpretazione del giudice non può, al contrario, risolversi in una negazione anche del tralatizio strumento inibitorio nei confronti del responsabile della lesione, quando il giudizio è instaurato dinanzi all'autorità ordinaria<sup>7</sup>.

In presenza di una violazione acclarata dei dati personali, la negazione della tutela inibitoria nei confronti di colui che si è servito illecitamente dei dati stessi, pur non trattandosi del responsabile *ex art.* 29 D.Lgs. 196/

<sup>5</sup> Fermo restando che anche i diritti della personalità nominati nel primo libro del codice civile (nome, immagine) si giovano della tutela garantita dall'azione inibitoria, oltre che di quella a carattere risarcitorio.

<sup>6</sup> L'affermazione del Giudice di Livorno per cui l'interessato che si senta leso nel proprio diritto alla privacy chiede la cancellazione o la trasformazione in forma anonima non sembra del tutto coerente con gli intenti legislativi che vedono negli strumenti di cui all'art. 7 e ss. cod. privacy una forma di tutela rafforzata. Lo strumento della preventiva autorizzazione alla tutela dei dati, rinforzato dal diritto di venire a conoscenza della raccolta di informazioni sul proprio conto, dal diritto di controllo dell'esattezza delle informazioni, e quindi dal diritto di rettifica dei dati inesatti, e, ancora, dal diritto all'oblio, cioè dalla cancellazione delle informazioni dalle schede di raccolta, dopo un determinato periodo di tempo, operando in via preventiva attraverso il rico-

noscimento di un potere del singolo di controllare il trattamento dei propri dati, si propone di apprestare una tutela più efficace agli stessi. Si veda M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Sul percorso evolutivo di alcune giurisprudenze in materia di lesioni della riservatezza da parte dei media*, in questa Rivista, 2005, 404 ss.; cfr. anche L. GASSO, *La violazione delle misure tecnologiche di protezione dei dati. Profili di responsabilità*, in AA.VV., *Diritto delle nuove tecnologie. Questioni e prospettive*, Bari, 2010, 126 ss.

<sup>7</sup> Il ricorso innanzi al garante è volto ad ottenere il rispetto dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. Lo stesso fine può ottenersi tramite il ricorso innanzi al giudice ordinario, il quale tuttavia conserva i suoi poteri anche nei confronti del soggetto autore dell'illecito e può decidere in tema di risarcimento del danno. Trib. Milano, 13 aprile 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 3004 ed in questa Rivista, 2000, 469, con nota di S. SICA, *Danno morale per lesione della privacy: domicilio ed essenzialità della notizia*.

2003, comporta la potenziale esposizione della riservatezza ad ulteriori abusi.

D'altronde, nell'indicazione dell'art. 152 D.Lgs. 196/2003, che assegna al giudice la possibilità di prescrivere tutte le necessarie misure cautelari, vi è un'ulteriore conferma della persistenza degli strumenti tradizionali in capo all'organo investito della questione, tra questi strumenti figura anche l'azione inibitoria nei confronti di chiunque abbia violato la personalità del ricorrente<sup>8</sup>.

L'interpretazione sistematica del codice privacy, alla luce della previsione di cui all'art. 15<sup>9</sup>, suggerisce, inoltre, che la tutela inibitoria indirizzata al solo responsabile del trattamento resterebbe del tutto disgiunta da quella risarcitoria, che è invece esercitabile nei confronti di chiunque arrechi un danno a seguito dell'utilizzo di dati personali.

## 2. LA PROVA DEL DANNO DA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI.

Sorte differente, nella sentenza che si annota, è toccata alla domanda risarcitoria inerente al danno non patrimoniale, limitatamente, però, al giudizio sulla sussistenza della legittimazione<sup>10</sup>. Rispetto alla domanda di risarcimento è, infatti, giudicata infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti evocati in giudizio, motivata dal presupposto che l'unico soggetto passivo rispetto a tale domanda sarebbe il responsabile del trattamento dei dati *ex art. 29 cod. privacy*. Il Giudice sostiene che tale esegesi contrasta con l'art. 15 D.Lgs. 196/2003, il cui dispositivo, obbligando al risarcimento chiunque cagiona danni nel trattamento dei dati personali, legittima la richiesta risarcitoria anche nei confronti dei convenuti.

Riconosciuta la legittimazione passiva dei convenuti ai fini risarcitori, l'ultima operazione che il giudice ritiene di dover effettuare è la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi utili ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale. Il nodo problematico si sposta, così, sulla prova del danno, ed il giudice, in coerenza con l'ormai condiviso criterio per il quale il danno non patrimoniale non possa considerarsi danno *in re ipsa*<sup>11</sup>, ritenendo non adeguatamente provato il pregiudizio lamentato dagli iscritti all'associazione massonica, rigetta la richiesta risarcitoria.

<sup>8</sup> Una tutela civilistica del nome nella sua qualità di elemento di identificazione è prevista dagli artt. 6-9 del codice civile, i quali legittimano la proponibilità di un'azione inibitoria nonché risarcitoria nelle ipotesi di uso pregiudizievole del nome da parte di terzi (art. 7 c.c.), così come accade per il ritratto. L'interpretazione suggerita dal giudice livornese, se applicata per esempio alla materia della lesione dell'immagine tramite pubblicazione non consentita, legittimerebbe la richiesta inibitoria solo nei confronti del fotografo che ha eseguito il ritratto e non anche contro l'eventuale soggetto che abbia pubblicato l'immagine.

<sup>9</sup> Va inoltre aggiunto, in un'ottica sistematica, che il codice privacy, nel prevedere l'illiceità penale del trattamento dei dati di cui all'art. 167 non ha certo predisposto un reato specifico in capo al responsabile *ex art. 29*.

<sup>10</sup> Pur riconoscendo la legittimazione passiva in capo ai convenuti, all'esito dell'esame sulla prova del danno, il Giudice finisce per interdire ai massoni il diritto al risarcimento, come si vedrà *infra* par. successivo.

<sup>11</sup> Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allega-

La fattispecie del danno conseguente alla violazione dei dati personali è riconducibile, per espresso dettato normativo, all'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.<sup>12</sup>, con la conseguente inversione dell'onere della prova, tipica della fattispecie.

Appare chiaro l'intento del legislatore, il quale, identificando il responsabile in chiunque cagioni danno (e non solo nel soggetto ex art. 29 cod. privacy), e attribuendo alla disciplina della violazione dei dati un regime probatorio per certi versi assimilabile a quello della responsabilità oggettiva, ha voluto fornire ai dati personali una tutela rafforzata<sup>13</sup>.

Al contempo, la prova effettiva del danno da violazione dei dati, nella maggior parte delle ipotesi, risulta di difficile concretizzazione<sup>14</sup>, mortificando pertanto, l'intento protettivo designato dal legislatore e assegnando al tema del danno non patrimoniale da violazione dei dati difficoltà che sembravano già ampiamente superate dalla giurisprudenza o, se non altro, arginate a seguito delle pronunce che hanno svincolato il danno non patrimoniale dalle ristrette maglie dell'art. 2059 c.c.<sup>15</sup>.

to e provato: Cass. Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972, in *Nuova giur. civ.*, 2009, 2, 1, 102 con note di E. BARGELLI e M. DI MARZIO; Cass. 11 novembre 2008, n. 26973-26974 e 26975, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 1, 2, 97 con nota di F.D. BUSNELLI. Si veda anche: Cass. 25 marzo 2003 n. 4366, in questa *Rivista*, 2003, 523 e in *Danno e resp.*, 2003, 10, 978 nota di T. UBERTAZZI: alla lesione della riservatezza non consegue un'automatica risarcibilità, il pregiudizio morale o patrimoniale lamentato deve essere provato secondo le regole ordinarie.

<sup>12</sup> Il richiamo operato dall'art. 15 del D.Lgs. 196/2003 all'articolo 2050 cod. civ. suggerisce l'esistenza, nelle intenzioni legislative, di un evidente *favor probatorio* per il danneggiato, al quale è attribuito l'onere della prova del nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento dannoso, nonché dell'effettività del danno. L'applicazione del principio si rinviene in Cass. civ. Sez. II, 9 marzo 2006, n. 5080, in *Mass. giur. it.*, 2006. Sul presunto responsabile graverà, invece, la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo: si veda Cass. Civ., Sez. III, 30 gennaio 2009 n. 2468, in *Resp. civ.*, 2009, 4, 370, con nota di G. FACCI. La risarcibilità è estesa al danno non patrimoniale dallo stesso art. 15, secondo comma D.Lgs. 196/2003. Sul tema: F. DI CIOMMO, *La risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali*, in *Danno e resp.*, 2005, 7, 801.

<sup>13</sup> Si veda in proposito S. SICA, *Tutela dei dati personali*, in D. VALENTINO (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica*, Napoli, 2004, 217 ss., il quale riconduce il richiamo all'art. 2050 c.c. alla precisa

scelta del legislatore di proteggere efficacemente il soggetto dei cui dati si tratta.

<sup>14</sup> F. DI CIOMMO, *La risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali*, cit., sottolinea come siano poche le vicende giudiziarie in materia di violazione della privacy o di illecito trattamento dei dati personali che si siano concluse con il risarcimento del danno.

<sup>15</sup> Il danno conseguente alla violazione dei diritti della personalità è rimasto a lungo escluso dalle ipotesi di risarcimento, data la difficoltà di un'agevole valutazione patrimoniale della sua entità. Solo in seguito ad un'attenta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, le corti hanno avviato un processo di ampliamento della tutela risarcitoria riguardante la sfera della persona al di là degli angusti limiti dell'art. 2059, nel tentativo di ridurre l'influenza della riserva di legge ad esso riconducibile. Il mutamento completo si deve a due sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003, in *Foro it.*, 2003, I, 2272). Con queste pronunce i giudici sostituiscono alla tradizionale interpretazione restrittiva dell'art. 2059 c.c. una lettura del medesimo « costituzionalmente orientata ». In sostanza, il risultato è che l'area dei danni non patrimoniali risarcibili si estende, al di là dei casi previsti dalla legge ordinaria, fino a comprendere quelli conseguenti alla lesione di « diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica ». (Cass. 31 maggio 2003 n. 8828, cit.) Mi sia consentito il rinvio a D. MAFFEI, *Il danno alla persona*, in BONILINI-CONFORTINI (a cura di), *Codice ipertestuale della responsabilità civile*, Torino 2008.

Da una parte, vi è la riflessione che il recente sconsiderato allargamento delle ipotesi di danno non patrimoniale risarcibili ha fornito tutela anche a nocimenti di rilevanza trascurabile, dall'altra, deve invece considerarsi che la valutazione non può prescindere da un preciso riferimento al caso concreto<sup>16</sup>.

L'ultima e maggiormente significativa riflessione riguarda il fatto che l'utilizzo illecito dei dati degli affiliati alla loggia<sup>17</sup> ha, in questo caso, il carattere fortemente lesivo riferibile alla violazione di dati sensibili<sup>18</sup>.

Se è condivisibile l'affermazione che il danno non patrimoniale non possa essere considerato *in re ipsa*, lo stesso non può dirsi per il danno conseguente alla diffusione dei dati sensibili: il giudizio di lesività di tali violazioni, e la prova effettiva del danno non possono prescindere dai presupposti di severità-oggettività che il legislatore, nel predisporre una tutela talmente rinforzata dei dati sensibili, ha inteso suggerire<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Nei giudizi di merito si è assistito ad una moltiplicazione delle fattispecie ritenute lesive e pertanto meritevoli di ristoro economico. Tra queste, si è sancita la risarcibilità del danno da errata trascrizione di sanzioni amministrative (G.d.P. Cesena 23 maggio 2005, in *Danno e resp.*, 2006, 303); si è, inoltre, riconosciuto un danno da violazione delle aspettative domenicali di riposo e svago, impedito in concreto dalla mancanza continuata di energia elettrica (G.d.P. di Casoria 13 luglio 2005 n. 2781, in *Danno e resp.*, 2006, 54); è stato poi accordato il risarcimento di danno non patrimoniale da patema d'animo per una trascrizione potenzialmente lesiva di diritti dominicali (T. Pescara 27 giugno 2005 n. 1282, in *Danno e resp.*, 2006, 655); o, ancora, è stato riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale per il disagio patito dal professionista a causa del cattivo funzionamento del centralino del proprio studio. (T. Genova 23 gennaio 2006, in *Danno e resp.*, 2006, 759). In tema di dati personali si veda la sentenza Cass., sez. III pen., 9 luglio 2004 n. 30134, in *Dir. pen. e processo*, 2005, 3, 338, con nota di E. ANTONINI. La corte afferma che — in relazione alla nozione di « documento » contemplata dal richiamato art. 167 quale condizione obiettiva di punibilità — dall'ambito della fattispecie penale « devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni formali ed irregolarità procedurali, ma anche quelle inosservanze che producano un "vulnus" minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua privacy [...] sia nell'aspetto negativo sia positivo e non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile ».

<sup>17</sup> In relazione al discredito che l'opinione pubblica attribuisce alle logge massoniche e ai loro affiliati non è difficile sostenere non solo l'intento lesivo ma anche l'ef-

fettività della lesione della pubblicazione, soprattutto in termini di diffidenza nelle relazioni sociali e lavorative, tanto deteriorare dal momento in cui il giornale ha deciso di pubblicare anche la professione degli associati. Il discredito e la diffidenza sono per lo più legate alle note vicende della loggia Propaganda 2 (P2), sulla quale si indagò nell'ambito di un'inchiesta sulla scomparsa del banchiere Sindona. L'organizzazione era segreta e ritenuta pericolosa in ragione della penetrazione all'interno gli apparati pubblici, che rendeva possibile una deviazione degli organi dello Stato dall'esercizio delle loro competenze istituzionali. La P2 è stata in seguito disciolta con un provvedimento legislativo, il quale fu anche l'occasione per l'emanazione della L. 25 gennaio 1982, n. 17 con cui il legislatore concretizza ulteriormente il divieto di associazioni segrete già previsto dall'art. 18 Cost. Questa e altre vicende, non ultima la recentissima questione relativa alla P4, spiegano la diffidenza dell'opinione pubblica nei riguardi delle associazioni massoniche.

<sup>18</sup> È ben noto che ai dati sensibili il legislatore riconosce una tutela rinforzata, in ragione della maggiore attitudine lesiva della relativa violazione. L'appartenenza all'associazione è un dato sensibile inerente alle opinioni degli iscritti, idoneo a rivelare l'adesione ad associazioni massoniche assimilabili ad associazioni di carattere filosofico-politico, a questo aggiungasi che le logge massoniche cooptano credenti e non atei e dunque si registra la rivelazione, anzi la pubblicazione, di ulteriori dati sensibili.

<sup>19</sup> Alcune pronunce di merito riconoscono nel trattamento abusivo dei dati personali un'ipotesi di danno *in re ipsa*, sancendo la risarcibilità del danno sul mero presupposto della violazione delle disposi-

### 3. IL CONTRASTO TRA DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E RISERVATEZZA: UNO SCONTRO TRA « TITANI ».

La valutazione dell'effettività del danno lamentato dalla loggia massonica introduce la necessità, già più volte affrontata dalle corti, di effettuare un giudizio di contemperamento di due contrapposti diritti, entrambi tutelati a livello costituzionale: il diritto alla riservatezza nell'accezione di esigenza che fatti della vita privata non vengano divulgati pubblicamente, ricondotto alla tutela dell'art. 2 Cost.<sup>20</sup>, ed il diritto alla manifestazione del pensiero e dunque all'informazione, tutelato dall'art. 21 Cost.<sup>21</sup>.

Il Giudice può procedere sicuro sulla strada già battuta da corti di merito, giudici di legittimità e dalla Consulta sul tema dei limiti da imporre alla libertà di stampa ai fini della tutela dei singoli, soprattutto in tema di reputazione, onore e riservatezza.

L'elemento di novità è, però, rappresentato dal fatto che il Giudice livornese intraprende il ragionamento sul presupposto di dover indicare i limiti entro i quali è consentita la compressione del diritto alla riservatezza quale conseguenza del legittimo esercizio del diritto all'informazione. La premessa sembra celare la considerazione che il diritto all'informazione debba considerarsi prevalente, e il ragionamento trova certezza nella successiva affermazione del giudice che « *il giornalista nel compiere la sua attività di informare la collettività circa i fatti di rilevanza sociale,*

zioni che regolano il trattamento. Si veda: Trib. Varese Sez. I, 15 luglio 2010; Trib. Potenza, 27 gennaio 2010, in *Danno e resp.*, 2011, 2, 133, con note critiche di R. FOFFA e F.A. SALVATORE. Nel considerare lesiva della privacy l'affissione nell'androne di uno stabile, dell'elenco dei condomini con la relativa situazione debitoria o creditoria, il giudice ritiene che il danno arrecato, di tipo non patrimoniale, coincida con il fatto in sé della potenziale diffusività dei dati afferenti la morosità del condomino. La pronuncia di primo grado è già stata sottoposta al vaglio di legittimità: Cass. civ. Sez. II, 4 gennaio 2011 n. 186, in *Danno e resp.*, 2011, 2, 133. In una delle prime pronunce sul tema il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla privacy era qualificato in *re ipsa*: Trib. Milano 13 aprile 2000, in questa *Rivista*, 2000, 371 e 469 con nota di S. SICA.  
<sup>20</sup> Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in questa *Rivista*, 1999, 39 ss.

<sup>21</sup> A partire dalla metà degli anni sessanta il diritto alla manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. si è arricchito dei contenuti di cui è tuttora depositario, divenendo il referente del diritto all'informazione e della c.d. libertà di stampa, anche nella veste passiva di diritto ad essere informati. Si veda il percorso di qualificazione del diritto all'informazione tramite

le pronunce Corte Cost., 14 giugno 1956, n. 1, in *Giur. cost.*, 1956, 1; Corte cost., 15 giugno 1972, n. 105, in *CED Cassazione*, 1972; C. Cost. 30 maggio 1977, n. 94, in *CED Cassazione*, 1977 Corte cost. 28 luglio 1976, n. 202, in *Foro it.*, 1976, 1, 2066; Corte cost., 21 luglio 1981, n. 148, in *Foro it.*, 1981, I, 2094 nota di PARDOLESI; Corte cost. 14 luglio 1988, n. 826, in *CED Cassazione*, 1988; C. Cost., 26 marzo 1993 n. 112, in *CED Cassazione*, 1993. In dottrina, M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1995, 3 sostiene che il diritto all'informazione e quello alla manifestazione del pensiero siano due momenti dello stesso diritto di libertà: « *che poi la stampa sia il principale-soprattutto in una prospettiva storica — tra gli strumenti per la diffusione del pensiero, costituisce il motivo per cui, tra i vari mezzi genericamente evocati dall'art. 21 Cost., è l'unico a trovare espressa disciplina e tutela costituzionale* ». E altresì prevalente in dottrina l'opinione che il diritto (o libertà) di stampa sia intesa nel suo significato unitario di libertà di opinione e libertà di cronaca, come tale munita della tutela dell'art. 21 Cost. Cfr.: C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, 12 e ss; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, 202-204.



*attività fondamentale di ogni sistema democratico possa (o talvolta sia costretto a) ledere il diritto alla privacy dei singoli, rivelando dati personali degli stessi, anche sensibili»<sup>22</sup>. Nel legittimare la lesione della riservatezza in materia di dati sensibili il Giudice indica, però, il limite dell'attività di cronaca relativa a fatti di rilevanza sociale<sup>23</sup>.*

Il tema dei confini assegnati al diritto di cronaca, anche con riguardo al rispetto della persona, è stato affrontato frequentemente dalla giurisprudenza italiana<sup>24</sup>, la quale a lungo ha riaffermato la necessità che la notizia lecitamente pubblicata abbia i requisiti dell'interesse pubblico, della verità del fatto e della continenza espositiva<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Il giudice, nella sentenza che si commenta così definisce il tema della contrapposizione dei due diritti: «ora, poiché entrambi tali diritti sono costituzionalmente tutelati, occorre individuare i limiti nei quali è consentita la compressione del diritto alla riservatezza, quale conseguenza del legittimo esercizio del diritto all'informazione, è infatti di palmare evidenza che il giornalista nel compiere la sua attività di informare la collettività circa fatti di rilevanza sociale, attività fondamentale in ogni sistema democratico, possa (o talvolta sia costretto a ledere il diritto alla privacy dei singoli, rivelando dati personali degli stessi, come definiti dall'art. 4 comma 1 lett b) D.Lgs. 196/2003, (quali ad esempio, come nel caso di specie il nome, la professione o la data di nascita dei ricorrenti) anche sensibili, come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. d) D.Lgs. 196/2003». Cfr. anche Tribunale Napoli 28 ottobre 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 261 e ss.

<sup>23</sup> Il ragionamento trova la sua originalità soprattutto nel ribaltamento della premessa, la quale non sembra volta ad indicare i limiti da imporre al generale diritto all'informazione nell'intento di tutelare la riservatezza ma, al contrario, tende a predisporre ipotesi irrinunciabili di compressione del diritto alla privacy, anche nella delicata materia dei dati sensibili. La tutela della riservatezza è di per sé nata in conflitto con la stampa, ed in ragione di questo conflitto. La prima teorizzazione del diritto alla privacy si fa per l'appunto risalire al lavoro di Warren e Brandeis, i quali nel celebre saggio *The Right to Privacy*, 4 *Harvard Law Review* 193, 1890, introducono il «right to be let alone», ponendo le basi delle future concettualizzazioni in materia di privacy, e proprio prendendo spunto dal fastidio generato dall'eccessivo interesse della stampa per la vita privata. In Italia, il diritto alla riservatezza trova la sua legittimazione concettuale a seguito di alcune pubblicazioni di fatti della vita privata. Si veda: Trib. Milano, 24 settembre 1953, in *Foro pad.*, 1953, I, 1341;

App. Milano 21 gennaio 1955, in *Foro it.*, 1955, I, 386, relativo alla divulgazione di notizie concernenti la vita privata dell'amante di Mussolini, Claretta Petacci; Pret. Roma, ord. 19 novembre 1951, in *Foro italiano*, 1952, I, 149, con nota di A. DE CUPIS, *Ancora in tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica, sulle vicende del tenore Caruso divenute un film*; Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895, con nota di G. MONTELEONE, in cui la Corte ravvisa il fondamento del diritto alla riservatezza nell'alveo degli artt. 2 e 3 Cost. Sul tema: M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Sul percorso evolutivo di alcune giurisprudenze in materia di lesione della riservatezza da parte dei media*, cit., 405 ss.

<sup>24</sup> L'esistenza di limiti al diritto di manifestazione del pensiero ed alle corrispondenti libertà è stata ripetutamente riconosciuta dalla C. Cost.: sentenza 19 febbraio 1965, n. 9, in *Giur. cost.*, 1965, 61; C. Cost., 3 marzo 1966, n. 18, in *Giur. cost.*, 1966, 173; C. Cost. 29 gennaio 1981, n. 18, in *Giur. cost.*, 1981, 92. Tali limiti sono connessi al riconoscimento di un necessario bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente protetti tale da contenere l'esercizio della libertà prevista dall'art. 21 Cost., per l'esigenza che attraverso il suo esercizio non vengano sacrificati altri beni di pari dignità costituzionale. Si veda Corte cost. 8 marzo 1973, n. 73, in *Giur. cost.*, 1983, I, 314 che individua tra i limiti ai diritti di cui all'art. 21 Cost. quello dell'interesse pubblico al normale e regolare esercizio del credito garantito dall'art. 47 Cost. e strettamente collegato all'economia pubblica. Sul tema: A. GORGONI, *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Obbl. e contr.*, 2010, 7, 525.

<sup>25</sup> La difficoltà dell'indagine sui limiti del diritto di cronaca è rilevabile dalla circostanza che l'art. 21 della Costituzione non contiene alcuna riserva a favore di beni diversi da quello del buon costume. Si veda M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 8.

La pronuncia in esame riferisce, mutuando dall'art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti, solo dell'aspetto inerente all'interesse pubblico<sup>26</sup>.

Se, da una parte, la verità della notizia — l'appartenenza dei ricorrenti alla associazione massonica — non è in contestazione, è anche vero che di recente la Suprema corte ha ritenuto di dover rivalutare la preponderanza di tali limiti, esonerando dal rigido rispetto del limite della verità alcune attività giornalistiche, quali quelle di inchiesta<sup>27</sup>.

#### 4. IL GIORNALISMO D'INCHIESTA E IL TRAMONTO DEL DOGMA DELLA VERITÀ.

L'intento di protezione del giornalismo di inchiesta è del tutto esplicito nella recente affermazione della Cassazione per cui « *al giornalismo di inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori dell'attività di informazione, quale genus, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione*<sup>28</sup> ».

La definizione assegna un ruolo marginale alle esigenze di valutazione dell'attendibilità e della veridicità della provenienza della notizia, dovendosi per lo più ispirare il giornalista, « *nell'attingere direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali tra l'altro menzionati nell'ordinamento ex lege 69/63 e nella Carta dei doveri* ».

Nel definire con precisione le regole del giornalismo d'inchiesta i Giudici concludono che « *detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano: l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale*<sup>29</sup> ».

<sup>26</sup> L'art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti risolve il contrasto tra divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale e sfera privata richiedendo che l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

<sup>27</sup> Si veda Cass. 9 luglio 2010, n. 16236, in *Danno e resp.*, con nota di A. BATÀ-A. SPIRITO. Questa pronuncia consegna una definizione di giornalismo d'inchiesta quale attività con caratteristiche distintive rispetto al giornalismo in sé, poiché privilegia l'acquisizione della notizia « *autonomamente* », « *direttamente* » e « *attivamente* », senza alcuna forma di mediazione da fonti esterne né tramite la recezione passiva di in-

formazioni. Il giornalismo d'inchiesta è stato definito « *espressione più alta e nobile dell'attività di informazione* ». Il fine dell'attività giornalistica connesso alla tutela del diritto all'informazione troverebbe pertanto massima esplicazione nell'attività di raccolta e commento di notizie volta a fornire ai cittadini conoscenze di tematiche particolarmente meritevoli per il rilievo pubblico delle stesse. Al giornalismo d'inchiesta è, inoltre affidato, dai giudici della Suprema Corte, il compito di incarnare l'espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost.

<sup>28</sup> Cass. Civile, Sezione III, 9 luglio 2010, n. 16236 cit.

<sup>29</sup> Cass. Civile, Sezione III, 9 luglio 2010, n. 16236 cit.

Il requisito dell'oggettivo interesse a conoscere di fatti socialmente rilevanti assume carattere di assoluta preponderanza ai fini della protezione dei diritti della persona, non potendo l'elemento della correttezza del linguaggio di per sé costituire un valido baluardo difensivo della riservatezza.

Il requisito dell'interesse sociale, allo stesso tempo, se privo di una attenta analisi relativa alla verità o veridicità della notizia, o almeno delle fonti da cui è tratta, è inefficace, data l'assoluta assenza di interesse, per l'opinione pubblica, alla conoscenza di notizia presumibilmente non vere, sia pure originali e descritte con un linguaggio corretto.

L'oggettivo interesse dell'inchiesta può, peraltro, non rivelarsi efficace alla tutela bilanciata del diritto alla riservatezza poiché è, in effetti, sottoposto ad un preliminare giudizio critico del giornalista, del redattore • dell'editore, di carattere, al contrario, prevalentemente soggettivo<sup>30</sup>. È d'altronde, nella definizione di attività di giornalista l'aspetto critico della rielaborazione della notizia<sup>31</sup>, così come della scelta della stessa.

Il richiamo alla correttezza professionale avrebbe potuto assegnare limiti concreti all'attività giornalistica di inchiesta ma è, invece, dalla Corte utilizzato strumentalmente alla limitazione delle ipotesi di rispetto della persona « *a quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica* ».

Conclude infatti la Corte che « *viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite* »<sup>32</sup>. L'omissione del requisito della

<sup>30</sup> È pertanto ipotizzabile che il diritto alla riservatezza o all'onore rimangano sacrificati in virtù dell'esistenza di un oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, la cui verità o verosimiglianza non sia stata però accuratamente verificata.

<sup>31</sup> Il concetto di giornalismo, abitualmente estrapolato dall'articolo 2 della legge professionale n. 69 del 1963, si riassume nella connotazione prettamente critica dell'informazione. La giurisprudenza ha fornito una definizione precisa stabilendo che « per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della do-

vuta attenzione e considerazione » Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827, in *Mass. giur. it.*, 1995.

<sup>32</sup> La Corte, con la sentenza 9 luglio 2010, n. 16236, cit., rintraccia nelle disposizioni costituzionali la prevalenza del diritto all'informazione rispetto ai diritti della persona. Sostiene che « *pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all'art. 15 Cost., detta prevalenza del fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione si evince innanzitutto dall'art. 1 comma 2 Cost., il quale presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio della sovranità del popolo che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1 Cost., comma 1), a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione. Inoltre, non può non sottostarsi che lo stesso legislatore ordinario, sulla base dell'ampia normativa sopra richiamata, ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela*

verosimiglianza della notizia, e anzi l'incentivo a trascurare le esigenze di valutazione dell'attendibilità e della veridicità della provenienza della notizia, insieme con l'attribuzione della prevalenza del giornalismo di inchiesta sulle istanze di protezione della persona, rischiano di approntare una tutela debole ai diritti della personalità. La riservatezza è, infatti, potenzialmente minacciata dalla propalazione di notizie il cui giudizio, anche solo di verosimiglianza, può rimanere nell'incertezza. Gli sforzi sinora compiuti dalle corti, volti ad attribuire regole certe alla « scriminante » del diritto di cronaca, rischiano di essere travolti dalla disinvoltura attribuita ai giornalisti d'inchiesta nella valutazione delle fonti, che si risolve peraltro in una prevalenza dell'informazione sulla riservatezza discutibilmente rintracciata dai Giudici di Legittimità nelle disposizioni costituzionali.

Eppure, solo nel recente passato la Suprema Corte aveva ribadito che l'esercizio del diritto di cronaca e critica, sia pure in conflitto con diritti e interessi della persona, è da considerarsi legittimo purché nel rispetto dei parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa e della continenza del fatto rappresentato o narrato<sup>33</sup>. Allo stesso tempo, recentemente, la Corte ha assegnato un ruolo non trascurabile allo « *scrupoloso lavoro di ricerca e di verifica nella raccolta delle fonti, non potendosi attribuire efficacia scriminante alla circostanza che il giornalista, nel divulgare una notizia incompleta e in quanto tale lesiva dell'altrui reputazione, potesse non essere a conoscenza degli altri fatti di segno contrario, ove tali fatti fossero conoscibili* »<sup>34</sup>.

Il riferimento ai tre requisiti fondamentali della notizia lecitamente pubblicata<sup>35</sup> costituisce l'ossatura del diritto giurisprudenziale sull'opera di bilanciamento dei diritti inviolabili contrapposti, ed è per lo più modellata sulla celebre sentenza Ansaloni del 1984<sup>36</sup>, nella quale trova

dell'informazione. In tema di diritto di cronaca e riservatezza in generale, la Suprema Corte aveva sinora sostenuto che « *viene ad instaurarsi tra il diritto alla riservatezza ed il contrapposto diritto di cronaca (art. 21 Cost.) un fenomeno di confluenza di interessi, da risolversi attraverso il contemperamento e l'equo bilanciamento delle antagoniste libertà, per cui la tutela dell'una non escluda la tutela dell'altra* ». In questo senso: Cass. civ., 8 giugno 1998, cit.; Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, 1261. Si veda in proposito l'interessante sentenza Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, in *Foro it.*, 1973, I, 1707, in questa pronuncia i Giudici assegnano valenza paritaria alla libertà di espressione, garantita dall'art. 21 Cost., e ai beni della personalità (riservatezza, onore, reputazione), contemplati in maniera soltanto implicita dall'art. 2 Cost., attribuendo ai relativi interessi, spesso contrapposti, la medesima dignità costituzionale.

<sup>33</sup> Cass., 17 luglio 2007, n. 15887 in *Giust. civ. mass.*, 2007, 7-8. Sostiene la

Corte che, solo nel rispetto di tali parametri, si può parlare di corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, che trova il proprio riconoscimento anche nella Carta europea dei diritti fondamentali e nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale prevede limiti al diritto di cronaca e critica non solo di ordine pubblico ma anche di diritti inviolabili della persona quali la dignità, l'onore, la reputazione e la presunzione di innocenza. In termini conformi: Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205, in *Mass. giur. it.*, 2007.

<sup>34</sup> Cass., 16 maggio 2007, n. 11259, in questa *Rivista*, 2007, 533 e ss.

<sup>35</sup> Sul triplice limite al diritto di cronaca individuato nell'interesse attuale e pubblico alla divulgazione del fatto, nella verità del fatto narrato e nella continenza della forma espressiva: Cass. 7 aprile 1992, in *Cass. pen.*, 1994, 930; Cass. S.U. 30 giugno 1984, in *Cass. pen.*, 1985, 44.

<sup>36</sup> Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, 89. Con questa pronuncia la legitti-

corpo, peraltro, il dogma della verità oggettiva delle notizia quale presupposto imprescindibile del diritto di cronaca.

L'ottica marcatamente dogmatica nella valutazione dei limiti al diritto di cronaca è stata opportunamente smitizzata da una pronuncia della cassazione penale in materia di diffamazione, per certi versi connessa al tema della massoneria<sup>37</sup>, la quale sostituisce all'applicazione pedissequa dello schema dei limiti, la necessità di un giudizio empirico, modulato sulla particolarità del caso<sup>38</sup>. Pur ridisegnando il tema delle pubblicazioni di carattere diffamatorio, tramite l'esonero del giornalista dalla valutazione della veridicità del contenuto diffamatorio, la Cassazione penale riafferma, tut-

mità del diritto di stampa è ricondotta alle tre condizioni dell'utilità sociale della informazione; della verità oggettiva o putativa dei fatti esposti; della forma civile della esposizione dei fatti, che non ecceda rispetto allo scopo informativo da conseguire, c.d. «continenza». La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è «mezza verità» (o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

<sup>37</sup> Cass. pen. 15 marzo 1999, n. 548, in *Cass. pen.*, 2000, I, 61 con nota di G. MARRA, *Importanti precisazioni circa i limiti del diritto di cronaca*.

<sup>38</sup> In materia di diffamazione, la questione rilevante è se la pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie possa dirsi di per sé lesiva. La giurisprudenza, nelle prime pronunce, è stata propensa ad affermare la responsabilità del giornalista, in concorso con il dichiarante ex art. 110 c.p., in tutte le circostanze in cui, in riferimento alle dichiarazioni lesive pubblicate, non ricorressero contemporaneamente i tre limiti all'esercizio del diritto di cronaca. Cass., 17 marzo 1980, in *Rep. Foro it.*, con nota di CAUSARANO, *Stampa ed editoria*, 1981, 14; Cass. 6 ottobre 1981, con nota di L. MENECHINI, in *Riv. pen.*, 1982, 638 ss.; Cass. 20 ottobre 1983, con nota di SCALFARI, in *Giust. pen.*, 1984, II, 655 ss.; Cass. 5 febbraio 1986, in *Cass. pen.*, 1987, 1020 ss.,

con nota di BONANOTA. La Suprema Corte decretava inoltre la valutazione di lesività del comportamento del giornalista che si fosse limitato a pubblicare anche fedelmente le dichiarazioni offensive della reputazione attribuibili ad altri, data l'estrema efficace divulgativa dei mezzi di comunicazione, «non potendo la stampa trasformarsi in cassa di risonanza delle altrui, sia pur non condivise, opinioni diffamatorie»: Cass. 4 febbraio 1987 in *Giust. pen.*, 1988, II c. 260. Si veda anche Cass. Pen. 15 gennaio 1997 in cui si afferma la responsabilità del giornalista che riporta le dichiarazioni diffamatorie contenute in un'intervista, senza accertare la verità storica delle affermazioni riportate. Sul tema: A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto (redimente)?*, in *Foro it.*, 2001, I, 632 ss.; N. Rizzo, *Dichiarazioni di terzi: quali limiti al diritto di cronaca?*, in *Resp. civ.*, 2005, 12. E. LUCCHINI GUASTALLA, *Diritto di cronaca e dichiarazioni di terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, II, 1 ss.; Cass. 26 luglio 2002 n. 11060, in *Danno e resp.*, 2003, 41 ss., con nota di A. PALMIERI, *Riproduzione di dichiarazioni offensive: liceità e limiti*, 43 ss.; P.L. CARBONE, *Diffamazione a mezzo stampa e diritto di informazione*, in *Danno e resp.*, 2002, 8; 9, 898 e ss. Le Sezioni Unite penali intervengono sul tema con la sentenza Cass. pen. Sezioni Unite, 30 maggio 2001 n. 37140, in questa *Rivista*, 2002, 343 con nota di G. CORRIAS LUCENTE, escludendo l'efficacia di un'applicazione generalizzata della «teoria dei tre limiti», sulla base della considerazione che in molti casi, quando autore e destinatario delle dichiarazioni lesive siano personaggi noti particolarmente qualificati, l'interesse pubblico all'informazione prevale sulla tutela della posizione soggettiva del singolo, vittima della diffamazione, ed in questo senso l'interesse collettivo, quale limite condizionante il legittimo esercizio del diritto di cronaca, prevale sugli altri limiti della verità oggettiva e della continenza.

tavia, la necessità che la notizia conservi i requisiti dell'interesse pubblico, della verità del fatto e della continenza espositiva<sup>39</sup>.

Il tema dei limiti al diritto di cronaca si nutre per lo più di pronunce inerenti alla diffamazione, con le necessarie ripercussioni penali, e proprio in questo ambito il giudizio di contemperamento tra libertà di informazione e tutela della persona sembra trovare severità nell'applicazione del « decalogo dei giornalisti » ricondotto alla sentenza Ansaloni<sup>40</sup>, soprat-

<sup>39</sup> Cass. pen. 15 marzo 1999, n. 548, cit.: ritiene la Corte che in alcuni casi il requisito dell'interesse sociale della notizia abbia la prevalenza sugli altri due presupposti, condizionandone la portata; ciò si verifica quando la sola circostanza che la dichiarazione sia stata resa costituisce un « evento », ossia un fatto per cui il pubblico ha interesse ad essere informato. L'eventuale offensività intrinseca delle affermazioni avrà rilievo solo nei riguardi di che le ha espresse e non anche del cronista che si è limitato a riportarle prendendone le distanze, esonerandolo pertanto dalla valutazione della veridicità del contenuto diffamatorio. Si veda M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998, 133, secondo il quale non « sarebbe giustificato ritenere che, nel pubblicare un'intervista, il giornalista debba incontrare limiti più elastici rispetto a quelli che è tenuto a rispettare nel divulgare ogni altro tipo di notizia ». Le tappe fondamentali del ripensamento in tema di responsabilità del giornalista per la pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie attribuibili ad altri, sono però tracciate dalla giurisprudenza di merito. Trib. Monza, 10 aprile 1995 in *Cass. pen.*, 1995, 3114 ss., con nota di G. LA PERA e T. MARTINA, *Intervista giornalistica, reato di diffamazione e non punibilità del giornalista*, 3117 ss.; Trib. Roma, 3 ottobre 1995 in questa *Rivista*, 1996, 248 ss.; *Contra*, però: Trib. Venezia, 27 gennaio 1997, in *Foro it.*, 1998, II, 50 ss., con nota di A. TESAURO, *Diffamazione a mezzo di intervista giornalistica e diritto di critica*, 51 ss.: il giudice sostiene che il carattere pubblico dell'intervistato non autorizza il giornalista a valutare la verità o almeno la verosimiglianza di quanto riferito; e secondariamente assegna al giornalista il dovere di porre sempre a confronto il suo diritto di cronaca con il diritto all'onore di ogni cittadino, prendendo eventualmente le distanze nell'articolo pubblicato con quanto dichiarato dall'intervistato. Il tema introduce però quello della definizione di verità, già affrontata da Cass., 12 dicembre 1988, n. 6737, in questa *Rivista*, 1989, 466 ss., nella quale si sostiene che « il significato di "verità oggettiva della notizia" va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere

*intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto* ». Si veda V. MANTELEO, *Quale verità per la stampa?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, 1001 ss., il quale aggiunge che nel caso in cui le affermazioni di un terzo siano oggetto della notizia, il rispetto del limite della verità da parte del giornalista, essenziale per un corretto esercizio del diritto di cronaca, non andrà valutato in riferimento al contenuto delle dichiarazioni, bensì alla corrispondenza tra quanto dichiarato dal terzo (fatto) e quanto riportato dal giornalista (narrazione).

<sup>40</sup> A tale scelta, per molto tempo, si rifanno sia la Corte Suprema sia i giudici di merito. Si veda tra le pronunce di legittimità Cass. sez. V, 5 novembre 1986 n. 861, in *Cass. pen.*, 1988, 1011 in cui è esclusa, per mancanza della volontà di recare offesa all'altrui patrimonio morale, la responsabilità del giornalista che nel riferire la notizia di un attentato terroristico riporta anche le espressioni dal contenuto denigratorio nei confronti della vittima, presenti in un volantino di rivendicazione; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3340, in *Giust. civ. mass.*, 2009, 2 in cui si rileva che il contenuto diffamatorio di un articolo giornalistico nel quale si riferisca, conformemente al vero, che una persona è stata rinviata a giudizio, non può essere affermato per il solo fatto che il reato oggettivamente contestato sia diverso e meno grave di quello indicato nell'articolo, ma solo quando la diversità del reato contestato rispetto a quello riportato nella notizia non risulti percepibile, nella diversa gravità, da parte del pubblico medio. Cfr anche: Cass. 4 febbraio 2005, n. 2271, in *Giust. civ. mass.*, 2005, 2. Tra le pronunce di merito: Tribunale Varese, sez. I, 10 luglio 2010, n. 982, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 2, 407, in cui il giudice espressamente afferma che la riservatezza della parte lesa dal reato è preminente rispetto finanche all'interesse pubblico della notizia; Trib. Monza, 10 aprile 1995 n. 1854, in *Cass. pen.*, 1995, 3114; Trib. Roma 16 marzo 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 406, n. 336; Trib. Roma, 24 settembre 1991, in *Giust. pen.*, 1993, II, 310.

tutto per quel che concerne la verità, la quale, quando ne può derivare una aggressione all'altrui reputazione, non trova un equivalente nella verosimiglianza dei fatti<sup>41</sup>.

Il giornalismo di inchiesta non troverebbe, invece, inibizione neanche in tema di tutela della reputazione, data l'esplicita affermazione della chiara prevalenza dell'attività di informazione rispetto ai diritti personali alla reputazione e alla riservatezza. Pur incarnando, dunque, un aspetto fondamentale della personalità, degno di tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza<sup>42</sup> rischia di soccombere nei giudizi di temperamento con l'utilità dell'informazione, soprattutto quando questa si pone al servizio di inchieste giudicate di particolare interesse pubblico.

È condivisibile la considerazione per cui vi è una sorta di processo fisiologico il quale assegna all'ampliamento della rilevanza pubblica della notizia il contestuale restringimento della portata degli altri due presupposti necessari per l'esercizio del diritto di cronaca, quello della verità e quello della continenza formale<sup>43</sup>. D'altro canto, non può tuttavia sostenersi l'e-

<sup>41</sup> Tribunale Palermo 17 marzo 2004, in questa *Rivista*: sussiste l'obbligo di accertare l'esattezza della notizia e di verificare scrupolosamente l'attendibilità della fonte da cui la notizia proviene». Aggiunge però il giudice che questo stesso presupposto viene valutato diversamente nel caso del diritto di critica: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, posto che la scriminante del diritto di critica — a differenza di quella del diritto di cronaca — presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, anche queste non vengano a costituire una gratuita aggressione all'altrui patrimonio morale, deve ritenersi che sia giudizio di mero fatto quello avente ad oggetto la qualificabilità di una data manifestazione del pensiero come cronaca o come critica, fermo restando che nella seconda di tali ipotesi il limite del diritto di critica è segnato solo dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate». Il giudice richiama Cass. Sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474, in *Dir. e giust.*, 2002, 28, 78.

<sup>42</sup> La dottrina aggiunge il rispetto della vita privata quale limite di carattere logico alla liceità della stampa. Si veda: M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 106; il rispetto della vita privata si atteggia come un vero e proprio limite logico con riguardo tanto alla cronaca quanto alla critica, se pure non con carattere di assolutezza; G. ALPA, *Diritto della responsabilità civile*, Bari, 2003, 242. Si veda anche G. TUCCI, *Processi mediatici, diritti inviolabili e tutela di diritto privato*, in *Il rapporto tra giustizia e mass media*, a cura di G. RESTA, Napoli, 2010, 130 ss. L'Auto-

re sostiene che il diritto alla riservatezza, quale diritto inviolabile si pone come limite invalicabile all'esercizio dei diritti di critica e di quelli di cronaca.

<sup>43</sup> Di questa opinione M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 109: il presupposto del diritto è nell'interesse sociale, gli altri requisiti — verità e continenza — si atteggiano come corollari del primo, soprattutto quello della verità. A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto (redimente)?*, in *Foro it.*, 2001, I, 632 ss.; *contra*: G. CORRIAS LUCENTE, *Dato o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca*, in questa *Rivista*, 1999, 88. Il principio della prevalenza dell'interesse pubblico sulla verità oggettiva della notizia, nato in materia di diffamazione perpetrata per mezzo di interviste, si estende poi alla pubblicazione di dichiarazioni di terzi con modalità diverse dall'intervista. Si veda: Trib. Milano 21 novembre 2001, in *Cass. pen.*, 2002, II, 2194 ss.; Trib. Napoli 22 maggio 2003, in *Dir. e giustizia*, 2003, 35, 86 ss.; Cass. 19 dicembre 2001, n. 15999, in *Danno e resp.*, 2002, 515 ss., con nota di AGNINO, *Pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto diffamatorio*, 517 ss.: la Corte ha ritenuto che «posto che costituisce legittima espressione del diritto di cronaca la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto diffamatorio, il requisito della verità del fatto deve intendersi rispettato tutte le volte in cui corrisponda al vero la riproduzione, integrale o per riassunto, del testo dell'interrogazione medesima, mentre è priva di rilievo, agli stessi fini, l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare». Sul tema

sistenza di un interesse pubblico a conoscere, tramite il giornalismo d'inchiesta, notizie carenti del requisito della verità o anche della verosimiglianza<sup>44</sup>.

##### 5. L'ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE A DIFESA DELLA RISERVATEZZA.

La materia della liceità della pubblicazione di fatti privati e dei dati personali, può, peraltro, contare sul rispetto del requisito dell'essenzialità dell'informazione, rimanendo, di conseguenza, per lo più affidato alla valutazione del caso concreto<sup>45</sup>. Nella sentenza che si annota, il giudice conduce il ragionamento utile a verificare l'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle generalità degli iscritti alla loggia.

In applicazione del criterio dell'interesse sociale, la giurisprudenza ritiene escluso l'esercizio legittimo del diritto di cronaca quando l'informazione non abbia contenuto pertinente alla formazione della pubblica opinione ma sia, al contrario, distorta da un altro fine, quale quello di soddisfare istinti meramente curiosi o di praticare il pettegolezzo<sup>46</sup>.

anche R. FOFFA, *Diffamazione a mezzo stampa: il punto sulla critica giudiziaria*, in *Danno e resp.*, 2009, 1, 57.

<sup>44</sup> Il requisito della verità dei fatti in materia di cronaca può anche atteggiarsi a verosimiglianza, poiché si deve tener conto delle condizioni in cui si svolge tale attività. Sul tema della verità oggettiva: Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205, in *Corr. giur.*, 2007, 1150.

<sup>45</sup> Il consenso al trattamento dei dati personali non è necessario nell'esercizio dell'attività giornalistica, a condizione che la diffusione dei dati sia essenziale ai fini di una corretta informazione e della completezza della notizia (art. 136 cod. privacy). Tra le applicazioni giurisprudenziali del principio: Trib. Roma 24 gennaio 2002, in questa *Rivista*, 2002, 505. Di conseguenza, la pubblicazione dei dati identificativi del protagonista di una dolorosa vicenda familiare, privi di qualsiasi rilevanza a fini di cronaca, costituisce violazione del diritto alla privacy. Si veda: Trib. Roma, 12 dicembre 2002, in questa *Rivista*, 2003, 529; Trib. Bologna, 6 febbraio 2003, in *Danno resp.*, 2003, 1007: la pubblicazione su un giornale di articolo contenente le generalità dei soggetti coinvolti in fatto di cronaca, senza il loro consenso, determina la lesione del diritto alla riservatezza, dal quale, nell'assenza di uno dei requisiti che rendano legittimo l'esercizio del diritto di cronaca (l'utilità sociale), scaturisce l'obbligo di risarcire il danno morale causato.

<sup>46</sup> Cass. 3 giugno 1983, in *Giust. pen.*, 1984, II c. 69; Garante prot. dati pers., 19 febbraio 2002, in *Foro it.*, 2003, III, 718.

Sostiene il Garante per la protezione dei dati personali come, anche quando la rilevanza di una vicenda giudiziaria giustifichi il risalto ad essa attribuito dagli organi di informazione, rimane ferma la necessità che siano evidenziati l'effettivo stato della inchiesta e la concreta posizione assunta in essa dai soggetti coinvolti e che il trattamento dei dati sia effettuato nei limiti del principio della essenzialità della informazione, del rispetto della dignità e del decoro delle persone. Sull'essenzialità dell'informazione: Trib. Venezia 24 ottobre 2008, in questa *Rivista*, 2009, 36 ss.: la sentenza interpreta i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica con specifico riferimento alla essenzialità dell'informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico di cui all'art. 25 l. 675 del 96 e gli articoli 5 e 6 codice di deontologia giornalistica. In questa fattispecie il giudizio di liceità della cronaca assolve il giornalista dalle oggettive « inesattezze » nella rappresentazione dei singoli dati o circostanze e mostra di voler privilegiare il criterio della verità storica e del pubblico interesse della notizia in sé rispetto al diritto dell'interessato ad un corretto e completo trattamento dei propri dati personali. In altri casi, il limite dell'essenzialità della notizia, ovvero della stretta pertinenza di ciascuna delle informazioni personali divulgate rispetto al nucleo fondante della notizia stessa, è stato invece applicato anche al nel caso in cui la notizia risultasse di per sé fondata e dotata di un pubblico interesse, con conseguente dichiarazione di illiceità della divulgazione dei dati non strettamente atti-



L'interesse pubblico non deve, inoltre, intendersi coincidente con l'interesse del pubblico, perché spesso questo si risolve in forme di curiosità malsana, insulsa o futile.

All'interno del più ampio requisito dell'interesse pubblico, si colloca l'elemento dell'attualità della notizia, in difetto del quale non può la notizia dirsi idonea a soddisfare le finalità sociali connesse agli interessi della collettività<sup>47</sup>.

La valutazione in ordine all'interesse pubblico alla conoscenza delle generalità degli iscritti alla loggia massonica diviene, dunque, fondamentale per la qualificazione della liceità della relativa pubblicazione.

Il giudice livornese premette, infatti, che deve ritenersi legittimo pubblicare dati sensibili di una persona, sempreché gli stessi siano veri, solo se è essenziale ad informare su fatti di interesse pubblico e se l'informazione, anche dettagliata, sugli stessi, sia indispensabile in ragione dei modi particolari in cui è avvenuto il fatto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Nel procedere concretamente all'esaminare il merito della questione, piuttosto che considerare i criteri generali dell'essenzialità e attualità con riferimento all'interesse sociale, così come suggeriti dalla giurisprudenza, circoscrive il giudizio di liceità della pubblicazione nei confini della novità e originalità del fatto. Il Giudice ancora, dunque, la liceità della pubblicazione di dati sensibili all'esistenza dei due presupposti dell'originalità e novità del fatto, affermando che «*solo in presenza di un fatto nuovo, originale, il giornalista può, se ciò è indispensabile in ragione della originalità del fatto, legittimamente pubblicare dati sensibili dei singoli*»<sup>48</sup>.

La tutela rafforzata predisposta dal legislatore per i dati sensibili non trova idonea garanzia in una pubblicazione che rispetti solo i limiti dell'originalità e novità dei fatti<sup>49</sup>, non essendo questi sufficienti indicatori del-

nenti alla notizia o la cui veridicità non sia stata puntualmente provata o accertata dal giornalista: Trib. Palermo 21 febbraio 2001, in questa Rivista, 2007, 311. Si veda G. CORRIAS LUCENTE, *Dato o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca*, in questa Rivista, 1999, 88. Sul criterio dell'essenzialità dell'informazione: Trib. Milano 13 aprile 2000, in questa Rivista, 2000, 371 con nota di SICA; Trib. Roma 22 marzo 2005, in questa Rivista, 2005, 261.

<sup>47</sup> In tema di attualità della notizia: Cass. 19 febbraio 1971, in Cass. pen., 1971, 832; Trib. Torino 22 aprile 1953, in Giur. it., 1953, II, 286. Si veda G. TUCI, *Processi mediatici, diritti inviolabili e tutela di diritto privato*, cit., 131: «*La divulgazione di notizie può risultare limitata dall'esigenza della loro attualità come espressione del diritto alla riservatezza, intesa come giusto interesse di ogni persona a non restare definitivamente esposta ai danni che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazio-*

*ne di una notizia, in passato legittimamente divulgata, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedenete ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione*». Sul tema, anche: M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 104.

<sup>48</sup> Le affermazioni del giudice ricalcano quelle dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 2008, cit., il quale si serve del riferimento all'art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, citando il requisito dell'originalità tra quelli che trasformano l'evento da semplice fatto a notizia. In mancanza di fatti connotati dal requisito dell'originalità si può, pertanto, dubitare della liceità della pubblicazione dei nomi degli aderenti ad associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

<sup>49</sup> G. ALPA, *Diritto della responsabilità civile*, cit., 245: circa il criterio dell'utilità sociale della informazione l'Autore sostiene che per una notizia non socialmente utile è inopportuno sacrificare il diritto del privato. Attraverso l'utilità sociale posso-

l'interesse pubblico alla conoscenza, non tanto, almeno, quanto l'attualità della notizia e la pertinenza con la formazione dell'opinione pubblica.

Il giudice approda, comunque, alla negazione dell'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei dati degli iscritti, sul presupposto che in assenza di un fatto nuovo su cui informare i lettori, la pubblicazione delle generalità degli adepti alla loggia non è legittima<sup>50</sup>.

L'esclusivo carattere massonico dell'associazione non è, infatti, un elemento che integra il requisito dell'essenzialità della conoscenza, restando, pertanto, l'interesse alla pubblicazione delle generalità degli iscritti alla loggia, in questa ipotesi, paragonabile alla rilevanza che per la collettività rivestirebbe la conoscenza degli iscritti ad associazioni di tutela dell'ambiente o a corporazioni di casalinghe<sup>51</sup>. L'unico intento soddisfatto è quello meramente (o morbosamente) curioso, a discapito, però, della diffusione di dati sensibili e della conseguente violazione della sfera personalissima degli attori.

Anche a seguito del riconoscimento dell'illegittimità della pubblicazione da parte del Giudice di prime cure, non può, tuttavia, dirsi effettivamente tutelata la riservatezza degli attori.

La statuizione di inefficacia dello strumento inibitorio nei confronti del periodico affida notevoli margini di concretizzazione all'ipotesi che, in futuro, il Corriere di Livorno possa riproporre una « inchiesta » simile, con la relativa pubblicazione dei dati dei massoni.

In tema di violazione dei dati personali possono, infatti, distinguersi almeno due ipotesi: a) — la violazione perpetrata da coloro che raccol-

no distinguersi i casi in cui si trasmettono notizie futili, pettegolezzi, dai casi in cui, per la notorietà della persona, a motivo del posto che occupa nella società civile, i cittadini debbono conoscere del suo comportamento per potersi creare una opinione su di essa. Chiaro, però, che i comportamenti intimi, i dati che nel linguaggio informatico si definiscono « sensibili » non dovrebbero essere mai propalati.

<sup>50</sup> In maniera non dissimile dal caso affrontato dal Tribunale di Napoli, i convenuti argomentano che la pubblicazione delle liste è lecita poiché non si tratta di un'associazione segreta. Le considerazioni del giudice di Livorno sono sovrapponibili a quelle già presenti nelle motivazioni dell'ordinanza napoletana del 2008: il presupposto che non si tratti di associazioni segrete, sostiene opportunamente il giudice, non è sufficiente a rendere lecita la pubblicazione dei nomi degli affiliati, poiché comunque non può dirsi che si tratti di fatti di interesse pubblico. L'ordinanza riveste interesse per un'ulteriore questione, relativa al presunto interesse pubblico alla conoscenza dei nomi degli iscritti alla massoneria, che, secondo gli intenti del giornalista sarebbe un diritto un diritto democratico primario per la maggioranza degli italiani ma anche per gli stessi iscritti. Sostiene in-

vece il Giudice che « non pare che possa sostenersi sempre e comunque la liceità della pubblicazione di nomi di aderenti ad associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, quali che esse siano, soltanto in virtù del fatto che le stesse non siano (e non possano e non debbano essere) segrete; la raccolta e la diffusione di simili dati, infatti, deve rispondere pur sempre alla necessità di fornire informazioni su « fatti di interesse pubblico »; e, con riferimento al caso di specie, non pare che la diffusione di quegli elenchi sia funzionale all'informazione su « fatti », dal momento che l'articolo di accompagnamento degli elenchi, come detto, non reca l'esposizione di alcuna vicenda « nuova », ma si limita ad affermare, in un passaggio, che la storia del nostro Paese, anche quella più recente, testimonierebbe l'interesse a conoscere quei nominativi.

<sup>51</sup> Nelle intenzioni del giornalista vi era con tutta probabilità un intento latamente detratatorio che non può, però, dirsi concretizzato, non potendo sostenere che debba associarsi necessariamente alla massoneria l'attitudine a svolgere attività illecite. Sia pure in mancanza di prova dell'intento diffamatorio, resta però la violazione dei dati personali e sensibili, illecita e riprovevole.

gono, trattano e conservano informazioni relative ad un soggetto il quale non abbia prestato idoneo consenso; b) — la violazione commessa da coloro che raccolgono, trattano, e diffondono informazioni sia pure inizialmente fornite con il consenso prescritto e per scopi legittimi ma successivamente utilizzate impropriamente poiché cedute a terzi senza il necessario consenso, ovvero da questi sottratte. In virtù della previsione dell'art. 15 cod. privacy, la responsabilità per entrambe le ipotesi illecite può estendersi, cumulativamente o anche alternativamente, in capo a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, ovverosia al titolare, ai responsabili e agli incaricati ma anche a tutti coloro, pur non compresi in tali categorie, comunque li utilizzino con conseguenze lesive. La limitazione degli effetti dell'azione inibitoria ai soli responsabili ex art. 29, invece, priva lo strumento inibitorio della sua efficacia, ovverosia evitare la perpetrazione di danni del medesimo tenore. Nel caso giunto al vaglio del giudice livornese, peraltro, l'unica azione davvero efficace avrebbe necessariamente visto i legittimati passivi in coloro che hanno utilizzato illecitamente le informazioni, gli stessi riconosciuti poi responsabili civili<sup>52</sup>, non essendo sufficiente l'intimazione di carattere inibitorio rivolta al responsabile ex art. 29 ad evitare il perpetrarsi di un danno assimilabile a quello già perpetrato per contesto e circostanze. L'ipotesi lesiva più banale, ma non del tutto improbabile, è quella di una nuova pubblicazione dello stesso tenore, che il giudice non ha ritenuto di interdire ai responsabili civili. Oltre a riproporsi la questione dell'inefficacia dell'azione inibitoria riemergerebbe la questione della difficile prova del danno, in termini probabilmente ancora più insidiosi.

La prova del danno concreto sarebbe, presumibilmente, di maggiore difficoltà, data l'attitudine dannosa necessariamente scemata riconducibile alla pubblicazione di dati già diffusi. Il parametro di valutazione della lesività è infatti, generalmente, ancorato al tempo di circolazione e alla risonanza della propagazione, connessa al tipo di mezzo di comunicazione utilizzato<sup>53</sup>. La considerazione da cui non si può, ancora una volta,

<sup>52</sup> Il responsabile civile sarebbe, infatti, esonerato solo in seguito ad una prova liberatoria che non si considera raggiunta con la sola dimostrazione della mera adozione delle misure di sicurezza (art. 31-33 ss. cod. privacy) perché se queste fossero state idonee, per definizione, il danno non si sarebbe prodotto; di conseguenza, l'esonero da ogni forma di responsabilità consegue alla dimostrazione di un evento causativo imprevedibile ed inevitabile, quale un caso fortuito, una forza maggiore, oppure un fatto del terzo e della vittima medesima, munito dagli stessi fondamentali requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità. Detta lettura pare essere, convincente e, soprattutto, coerente con le finalità cui mira l'art. 15 del Codice privacy, laddove, infatti, con il dichiarato obiettivo di proteggere il soggetto dal trattamento dei dati, opera il richiamo all'art. 2050 cod. civ. Così, S. SICA, *Tutela dei dati personali*, in D. VALENTINO (a cura di), *Manuale di*

*diritto dell'informatica*, Napoli, 2004, 217 ss.

<sup>53</sup> Nel determinare i danni da violazione di immagine di persona nota la giurisprudenza ha preso in considerazione in passato la diffusione locale dell'emittente che aveva trasmesso il messaggio pubblicitario utilizzando illecitamente l'immagine di Totò; così come i giudici milanesi considerano la limitata diffusione dei manifesti pubblicitari contenenti l'immagine di Corinne Cléry elemento fondante della loro decisione. Cfr. anche: Trib. Roma, 28 ottobre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 669; Trib. Milano 9 marzo 2000, in *A.I.D.A.*, 2000, 907. Al contrario, nella fattispecie in esame, l'attitudine lesiva deriva proprio dal carattere locale di diffusione del periodico, essendo evidente che non si tratti di personaggi noti al pubblico quanto di persone riconoscibile nell'ambito di una comunità più ristretta, e che da questa circostanza risultano maggiormente lesi.

prescindere è che la violazione, in questo caso, riguarda i dati sensibili. Poiché il legislatore assegna ai dati di questo tipo una disciplina di tutela e di garanzia rafforzata, anche in termini di prevenzione (art. 26), in virtù dell'attitudine di questi dati a divenire strumento discriminatorio, è pertanto, agevolmente desumibile che la relativa violazione abbia una vocazione lesiva intrinseca maggiore rispetto alla lesione di altri attributi della personalità.

Per tali ragioni, le ipotesi di violazione dei dati sensibili, piuttosto che imbattersi in insuperabili difficoltà probatorie<sup>54</sup> da queste devono, al contrario, essere affrancate, anche per il tramite del riferimento agli strumenti del « danno *in re ipsa* », e della valutazione equitativa.

DANIELA MAFFEI

<sup>54</sup> Si veda la sent. App. Milano Sez. II, 14 dicembre 2010, in cui pur non essendo raggiunta la dimostrazione dell'esistenza di concreti pregiudizi patrimoniali in conseguenza dell'evento lesivo, non sfugge anche al giudice di primo grado che le diminuzioni patrimoniali non esauriscano il danno complessivo che può essere causato da una pub-

blicazione ingiustificatamente lesiva della sfera personalissima dell'attore (la pubblicazione tramite stampa di sms). Di tale sofferenza psicologica e lesione del valore della persona doveva necessariamente darsi una valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. Cfr: Cass. sez. III, 7 novembre 2003 n. 16716, in *Mass. giur. it.*, 2006.